

## Informazioni Fiscali Dicembre 2016

*Guardiamo insieme nella stessa direzione*

- 1) **Decreto Fiscale 193/2016**
- 2) **Super-ammortamento e Iper-ammortamento**
- 3) **Voucher: nuove procedure**
- 4) **Rete d'impresa**
- 5) **Controllo di Gestione**
- 6) **Bonus Baby Sitter per Autonome**
- 7) **A agevolazioni: Fondo perduto 30 %**

## **1) DECRETO FISCALE n. 193/2016 (collegato alla Legge di Bilancio 2017)**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24/10/2016 il D.L. n. 193/2016, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

La novella prevede, tra l'altro:

### **1. Soppressione di Equitalia**

A partire dal 1/07/2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte.

Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione viene istituito un Ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".

Fino alla data di soppressione di Equitalia (01/07/2017), l'attività di riscossione prosegue nel regime giuridico vigente.

### **2. Al via lo spesometro trimestrale dal 2017**

La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. Spesometro), adempimento che aveva cadenza annuale, diviene dal 2017 un adempimento trimestrale con le seguenti scadenze:

1° trim : 31.05 - 2° trim : 16/09 - 3° trim : 30/11 - 4° trim : 28/02

Per il primo anno di applicazione si prevede tuttavia un invio semestrale da effettuare entro il 25 luglio e due trimestrali.

Vanno inoltre trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, le liquidazioni periodiche ai fini Iva, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.

La comunicazione di tali dati comporterà come contropartita la soppressione:

della comunicazione annuale delle operazioni con i Paesi Black List già con riferimento alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2016.

della trasmissione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e servizi a partire dalle operazioni dell'anno 2017;

La dichiarazione Iva annuale per il 2016 va presentata in forma autonoma entro il 28 febbraio.

A decorrere dal 2017 invece andrà presentata entro il 30 aprile.

Cambiano anche i termini per il pagamento del saldo Iva;

a partire dal prossimo anno (saldo Iva 2016) non sarà più possibile pagarlo il 16.03; potrà essere pagato esclusivamente in contemporanea con il saldo Irpef e Irap che, tra l'altro, dal 2017 saranno posticipati dal 16 al 30 giugno.

### **3. Trasmissione dei corrispettivi da parte dei gestori dei distributori automatici**

A partire dal 1° aprile 2017 le imprese che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici saranno obbligati ad provvedere alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

#### **4. Nuove regole per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore**

Fino ad oggi per presentare una dichiarazione integrativa con modifiche a favore del contribuente si aveva tempo soltanto 1 anno (entro il termine della dichiarazione successiva); Il Decreto Fiscale ha finalmente introdotto la possibilità di modificare i dati indicati nella dichiarazioni dei redditi, Iva, Irap e dei sostituti d'imposta presentando una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, entro i termini di decadenza dell'accertamento (4 anni); resta salva l'applicazione delle sanzioni e la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

#### **5. Riapertura dei termini per l'adesione alla Voluntary disclosure.**

Il DL 193/2016 ha previsto la riapertura dei termini (con alcune modificazioni) della cd. "Voluntary disclosure", la procedura di collaborazione volontaria che consente ai contribuenti di regolarizzare gli investimenti (finanziari e/o patrimoniali) non dichiarati a quadro RW detenuti all'estero ed i relativi redditi imponibili in Italia.

Potranno essere sanate le violazioni commesse fino al 30/09/2016; in particolare, sarà possibile:

aderire alla sanatoria entro il 31/07/2017

"integrare" le dichiarazioni presentate entro il 30/09/2017.

#### **6. Abolizione Studi di Settore: arrivano gli Indici di Affidabilità**

A decorrere dall'esercizio 2017 verranno soppressi gli Studi di Settore e verranno sostituiti da dei nuovi Indici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. L'obiettivo è quindi quello di arrivare a un'esclusione dei controlli per i più virtuosi.

#### **7. Notifica avvisi fiscali con la PEC**

Dal 1° giugno 2016 Equitalia ha iniziato a recapitare le cartelle esattoriali ad imprese e professionisti non più su carta con la posta tradizionale bensì sulla casella di posta elettronica certificata (PEC).

Il Decreto Fiscale 193/2016 ha aggiunto, a partire dal 1° luglio 2017, la notifica tramite PEC anche degli avvisi di accertamento fiscale e degli atti di rettifica delle rendite catastali.

#### **8. Torna F24 cartaceo sopra i 1.000 euro**

Viene eliminato l'obbligo (introdotto il 1° ottobre 2014) di usare il modello F24 telematico quando il saldo finale è superiore a 1.000 euro.

I contribuenti non titolari di Partita Iva potranno così tornare a pagare le imposte in Banca con F24 cartaceo.

Il pagamento telematico resta tuttavia obbligatorio in 2 casi:

se F24 è a zero per effetto di compensazioni (in questo caso occorre pagare attraverso il canale Entratel)

se pur con saldo a debito nell'F24 sono state effettuate delle compensazioni (in questo caso si può pagare non solo tramite Entratel ma anche con l'Home Banking)

## 9. Consegna CUD al 31.03

Il termine per la consegna ai percettori della certificazione unica (il vecchio CUD) da parte del datore di lavoro viene posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo.

La portata della semplificazione è comunque tutta da valutare dato che rimane invariato il termine del 7 marzo per l'invio telematico.

## 2) ROTTAMAZIONE CARTELLE

Il Decreto Fiscale 193/2016 ha previsto la possibilità di estinguere il debito risultante dalle cartelle esattoriali senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Si potranno pertanto sanare le cartelle tramite il pagamento di quanto dovuto a titolo di:

- imposte (irpef, Ires, Iva, Irap) o contributi previdenziali e assistenziali (inps/inail)
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo
- aggio e di spese di notifica/procedure esecutive dovute all'agente della riscossione.

**Si paga quindi per intero la somma originariamente dovuta** (imposta evasa o importo dell'infrazione) **ma si viene esentati dal versamento delle somme relative alle sanzioni e agli interessi di mora** maturati sui propri carichi fiscali iscritti a ruolo.

**Per le violazioni del Codice della strada** la rottamazione prevede invece che siano

corrisposte interamente le sanzioni e **l'unico sconto riguarda gli interessi.**

**Potranno essere ammessi alla "rottamazione" tutti i carichi iscritti a ruolo dal 2000 al 2016.**

Poiché potrebbe accadere che alcuni ruoli trasmessi a Equitalia a fine 2016, non siano stati ancora portati a conoscenza del contribuente, è previsto che Equitalia ne informi il debitore con comunicazione per posta ordinaria entro fine febbraio 2017.

Per i ruoli affidati ad Equitalia per i quali è già stato concordato un piano di dilazione, si potrà accedere al beneficio della rottamazione solo se si è proseguito con il pagamento degli importi dovuti fino al 31.12.2016, e senza poter ottenere il rimborso né tanto meno la compensazione delle sanzioni e degli interessi di mora compresi nelle rate già pagate.

Il contribuente può scegliere se pagare l'importo dovuto con la rottamazione in un'unica soluzione oppure in 5 rate; con l'obbligo di versare il 70% nel 2017 ed il restante 30% nell'anno successivo. Per le scadenze si prevede la prima a luglio e le altre due a settembre e novembre; per il 2018 si dovrà pagare ad aprile e settembre.

Per aderire alla rottamazione si dovrà presentare un'istanza ad Equitalia entro il 31 marzo 2017.

Nella domanda si dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché l'impegno a rinunciare agli eventuali contenziosi in corso aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Equitalia, una volta ricevuta l'istanza, comunicherà al contribuente, entro il 31/05/2016 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di richiesta di pagamento dilazionato, quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

La presentazione dell'istanza comporta:

- la sospensione dei termini di prescrizione;
- l'impossibilità per Equitalia di avviare nuove azioni esecutive (ad esempio pignoramenti/ipoteche)
- l'impossibilità per Equitalia di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate;

Il versamento delle somme potrà essere effettuato presso gli sportelli dell'agente di riscossione, mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'agente di riscossione o mediante domiciliazione bancaria (se il contribuente nella dichiarazione ha indicato il proprio IBAN).

La definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale e puntuale dell'importo dovuto. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una qualunque rata di quelle prestabilite la sanatoria decade. Di conseguenza riprendono le azioni di recupero di Equitalia ed il debito residuo non può più essere rateizzato.

Ne consegue che chi ha dilazioni molto ampie (6 o 10 anni) dovrà valutare molto attentamente le conseguenze; è indispensabile anche un chiarimento ufficiale circa il momento in cui la sanatoria si intende perfezionata. Al momento di presentazione della domanda, infatti, il

debitore non ha ancora certezza del costo della definizione in quanto l'entità del debito si conosce ufficialmente solo dopo la comunicazione di Equitalia.

Sarebbe pertanto opportuno che la definizione si considerasse perfezionata e irrevocabile solo con il pagamento della prima rata.

### **3) SUPER- AMMORTAMENTO (140%) E IPER-AMMORTAMENTO (250%)**

La legge di Bilancio 2017 prevede tra le sue misure tre agevolazioni in tema di deducibilità degli ammortamenti:

1. La proroga al 31.12.2017 del c.d. super-ammortamento al 140%.

Brevemente si ricorda, il super-ammortamento è un'agevolazione che consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi acquisiti in proprietà o in leasing ad esclusione degli immobili.

Il D.D.L prevede persino un'ulteriore estensione, in quanto possono beneficiare dell'agevolazione anche i beni consegnati sino al 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e sia pagato un acconto almeno del 20% del costo totale.

Pertanto tutti gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 al 30/06/2018 godranno di un super-ammortamento fiscale del 40%

**ATTENZIONE:** dalla proroga sono tuttavia espressamente escluse le autovetture ad uso promiscuo e quelle assegnate in benefit ai dipendenti, il cui acquisto è pertanto agevolabile solo se effettuato entro il 31.12.2016.

Nessuna fretta invece per gli autocarri per i quali il superammortamento varrà anche per gli acquisti del 2017.

2. Iper-ammortamento al 250% per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2017 (esteso al 30.06.2018) in beni materiali nuovi che siano strumentali alla trasformazione tecnologica e/o digitale dell'impresa.

I beni il cui costo di acquisto potrà essere aumentato ai fini fiscali del 250% saranno soltanto quelli compresi nell'elenco dettagliato che trovate allegato alla presente circolare (Allegato A alla Legge di Bilancio).

Per poter usufruire dell'iper-ammortamento occorre acquisire una dichiarazione del legale rappresentante (attestazione di atto notorio) ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata che attestino sia le qualità tecniche del bene (tali da includerlo nell'Allegato A) sia la interconnessione del bene al sistema hardware aziendale.

3. **Introduzione di un nuovo super-ammortamento al 140%** per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento al 250% e che effettuano investimenti in **beni immateriali strumentali** compresi nell'elenco anche questo allegato alla nostra circolare (Allegato B alla Legge di Bilancio). Per poter beneficiare di questo nuovo super-ammortamento (non previsto dalla precedente Legge di Bilancio 2016) è pertanto necessario beneficiare anche dell'iper-ammortamento al 250%; in pratica il bene immateriale (di cui allegato B) deve essere installato sul bene materiale di cui all'Allegato A.

## 4) VOUCHER: LE NUOVE PROCEDURE

Il 17 ottobre 2016, il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.A.) ha emanato la circolare n. 1 con la quale ha chiarito le nuove procedure per l'utilizzo dei Voucher.

Come espressamente previsto dalla Circolare di cui sopra, i committenti, dovranno, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di ciascun singolo lavoratore impegnato, effettuare una comunicazione, contenente i seguenti dati:

1. Codice Fiscale e ragione sociale committente
2. I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
3. Il luogo della prestazione
4. il giorno di inizio della prestazione
5. L'ora di inizio e di fine della prestazione

Al momento sarà possibile inviare la comunicazione solo mediante mail, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente per ciascun capoluogo di provincia. L'invio dovrà avvenire in base alla competenza territoriale del luogo dove avverrà la prestazione lavorativa. Nel caso di prestazioni rese nella provincia di Genova, l'indirizzo da utilizzare sarà: [Voucher.Genova@ispettorato.gov.it](mailto:Voucher.Genova@ispettorato.gov.it) Per tutti gli altri capoluoghi di provincia si rimanda all'allegato elenco.

Le mail dovranno essere prive di qualunque allegato e, oltre a contenere i dati sopra indicati (nel corpo della mail), dovranno obbligatoriamente riportare nell'oggetto, il codice fiscale e la ragione sociale del Committente.(allegato 1)

Dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni trasmesse. Anche tali comunicazioni dovranno essere trasmesse non oltre 60 minuti prima delle attività a cui si riferiscono. Nel caso, ad esempio, che occorra comunicare la

## 5) RETE DI IMPRESA

La rete di impresa è una forma di contratto tra, minimo due imprese, che ha come obiettivo quello di accrescere la capacità innovativa e competitiva, individuale e collettiva sul mercato delle imprese partecipanti attraverso la condivisione di risorse e conoscenze, ma senza rinunciare alla loro autonomia.

Questa forma di aggregazione è stata introdotta nell'ordinamento italiano il 10 Febbraio 2009 con l'art. 3, del D.L. n. 5/2009; è stata poi negli anni modificata e integrata da altre leggi e decreti legge ma le più importanti variazioni

prosecuzione dell'attività di un lavoratore il cui termine iniziale della prestazione è fissato per le ore 21:00, occorre, per non incorrere in sanzioni, integrare l'originaria comunicazione entro le ore 20:00, comunicando il nuovo termine della prestazione.

E' importante, al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo, conservare copia delle e-mail trasmesse.

Si evidenzia, inoltre, che tale nuova comunicazione si affianca e non sostituisce la preesistente comunicazione tramite l'apposita sezione sul sito Inps, che resta pienamente efficace ed obbligatoria.

Ricordiamo, infine, che la violazione dell'obbligo di comunicazione in questione comporta l'applicazione della "sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione" (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015).

Sono state portate con il D.L. n. 134/2012 che permette alle reti di impresa che costituiscono un fondo patrimoniale comune e un organo comune di far acquisire a quest'ultima soggettività giuridica.

### **Come è composta la rete di impresa:**

In ogni tipo di contratto di rete, ci sono elementi imprescindibili senza i quali non si può creare la rete di impresa e sono:

- **Il Programma di rete** che specifica le modalità con cui si realizzeranno gli

scopi comuni, nonché diritti e doveri delle imprese partecipanti;

- Devono essere indicati **gli obiettivi di innovazione e di accrescimento** della competitività dei partecipanti e le modalità di monitoraggio di tali obiettivi;
- **Durata del contratto** (la legge non pone particolari vincoli alla durata del contratto);
- Il nome, ragione sociale o denominazione dei **partecipanti**. Nel caso in cui è stato istituito un fondo patrimoniale comune, deve essere indicata sede e nome della rete di impresa.
- Deve essere specificato il **processo decisionale** che utilizzerà la rete di impresa.

#### Chi può fare rete:

Possono costituire un contratto di rete di impresa esclusivamente i soggetti qualificati come **imprenditori**, che esercitano la loro attività d'impresa in diverse forme giuridiche (imprese individuali, società di persone, di capitali, cooperative, consorzi, ecc.).

Non c'è un numero massimo di imprese che possono aderire alla rete di impresa, possono essere distribuite per tutto il territorio nazionale e possono essere anche imprese estere ma operative in Italia, le imprese partecipanti inoltre possono operare in diversi settori di attività.

#### Come si costituisce la rete di impresa:

La normativa prevede che il contratto di rete debba essere redatto o **per atto pubblico o per scrittura privata autenticata** e deve essere sottoscritto da tutte le imprese partecipanti. E'

inoltre necessario, dopo la sottoscrizione del

contratto di rete, iscriverlo nella sezione apposita del registro delle imprese di ciascun partecipante. Nel caso di una rete soggetto bisogna iscrivere anch'essa nel registro delle imprese.

#### Tipologie di rete di impresa:

Esistono ad oggi due forme giuridiche di rete di impresa che sono:

- **Rete Soggetto:** è il caso in cui la rete di impresa costituisce **un fondo patrimoniale comune**, cioè una riserva finanziaria, che può essere destinata all'esecuzione del programma di rete, a coprire eventuali perdite subite delle imprese partecipanti durante lo svolgimento del programma di rete (ecc.). Inoltre la rete Soggetto possiede una Partita IVA o codice fiscale, ha una sua contabilità ed **autonomia giuridica**, può stipulare autonomamente contratti commerciali, emettere fatture ai clienti come rete e ricevere direttamente le fatture dai fornitori.
- **Rete Contratto:** a differenza della rete soggetto **non ha una propria autonomia giuridica**, ma può in ugual modo stipulare autonomamente contratti con terzi. I costi e i ricavi vengono direttamente imputati ai partecipanti in base alle loro quote di competenza, i clienti ricevono fatture da parte di tutti i retisti e i fornitori dovranno emettere fattura a tutti i retisti. In questi casi c'è una norma esemplificativa che permette all'impresa capo fila di avere un unico rapporto di fatturazione con clienti e fornitori per poi girocontare ai vari retisti le loro quote di competenza.

#### Quali sono i vantaggi della rete di impresa:



La rete di impresa è uno strumento nato nel 2009, quindi durante un periodo di profonda crisi e trasformazione del mercato italiano e internazionale. Mutando lo scenario, le aziende nate nel contesto economico precedente hanno bisogno di adattarsi e svilupparsi, ma mettere in atto un cambiamento così forte è più facile in aziende di grandi dimensioni piuttosto che per le PMI, che però rappresentano una parte

considerabile e maggioritaria del tessuto imprenditoriale italiano.

E così la rete di impresa è stata creata in risposta a questa necessità, in modo da permettere alle PMI che si aggregano di collaborare collettivamente come un unico soggetto, mantenendo inalterata l'autonomia dei partecipanti, ma accrescendo le loro forze. Ciò ha permesso alle PMI di effettuare investimenti in ricerca e sviluppo, aumentare la funzione di marketing, accedere a finanziamenti, godere di vantaggi fiscali e contributivi, di inserirsi persino in nuove economie di scala.

### **La rete di impresa agricola:**

Una rete può essere formata da imprese agricole e da altre tipologie di imprese (commerciali, di produzione di beni o di servizi).

Ma le reti interessanti per gli imprenditori agricoli sono quelle formate esclusivamente da imprese agricole.

E' consigliabile la forma di "rete / contratto" affinché le imposte dirette ed indirette vengano assolte direttamente dai retisti che godono delle particolari agevolazioni fiscali previste per l'agricoltura e l'allevamento.

La norma più interessante stabilisce che la produzione agricola della Rete può essere suddivisa fra i contraenti con attribuzione a ciascuno di essi a titolo originario sulla base di quote prestabilite nel programma di rete. Ed è

fattibile in presenza di imprese che apportano "beni" o "beni e servizi", non solo "servizi".

## **6) CONTROLLO GESTIONE**

### **I numeri al servizio del business:**

L'imprenditore è assorbito costantemente dagli impegni della sua attività quotidiana. L'esperienza e la competenza nel proprio mestiere gli permettono di valutare "ad occhio" se il lavoro va bene o va male.

Ma "ad occhio" è un tipo di approssimazione che nessuna azienda può più permettersi.

Per rimanere sul mercato, sopravvivere alla crisi e portare risultato occorrono strumenti e metodi appropriati.

Sembra complesso, ma imparare a ragionare in ottica di controllo è più semplice di quanto si pensi.

Non occorre stravolgere il proprio sistema di lavoro e non è necessario acquistare costosi software. Raccogliere i dati di tutti i giorni, leggerli e interpretarli in ottica gestionale può mettere in luce aspetti e problematiche non visibili ad occhio nudo, permettendo all'imprenditore di risolvere criticità nascoste, ottimizzando le performance e incrementando i profitti.

Perché i conti non sono solo una fastidiosa incombenza da passare al commercialista. Sono lo specchio dell'attività.

Costi a sinistra, Ricavi a destra. Due colonne di numeri più o meno opportunamente

catalogati con una cifra in fondo, molto spesso anche l'unica guardata dall'imprenditore, l'Utile.

Perché è la sola ritenuta importante. Dice quanto è rimasto in tasca dopo un anno di lavoro, o quanto avrebbe dovuto, dato che in realtà l'utile fiscale non combacia mai con il guadagno vero. E misura quanto si dovrà pagare di tasse.

Ogni riga di quelle due colonne rappresenta un aspetto del business dell'impresa, ogni riga traduce in numeri le scelte strategiche dell'imprenditore, il confronto con il mercato esterno, i processi operativi applicati nella quotidianità del lavoro, l'identikit della propria clientela.

Un bilancio dice molto di più di quante tasse si dovranno pagare. Basta solo imparare a leggerlo in modo nuovo.

Perché quei numeri possono dirci quale dei prodotti che vendiamo o dei servizi che offriamo porta realmente guadagno all'impresa e quali invece assorbono energie e risorse senza creare un adeguato profitto. Possono dire se siamo abbastanza performanti o se nascondiamo piccole inefficienze organizzative. Soprattutto possono dirci cosa fare per risolvere i piccoli problemi con cui ci confrontiamo tutti i giorni e migliorare i risultati

Ad esempio un centro estetico, un salone di parrucchiere, uno studio odontoiatrico, un laboratorio di analisi, potrebbero scoprire che il servizio che vendono di più, diciamo per il 60% di tutto il venduto mensile, in realtà ha un margine negativo per cui ogni vendita produce più costo che ricavo ed assorbe la maggior parte di risorse dell'attività. Mentre un servizio

minore, venduto solo per il 10% ha un margine talmente alto che da solo recupera tutti i costi.

Molto probabilmente non sarà possibile alzare il prezzo del servizio che vende tanto ma ha un margine negativo, perché altrimenti il centro, il salone, lo studio o il laboratorio andrebbero fuori mercato con un prezzo non concorrenziale.

## **7) BONUS BABY SITTER PER AUTONOME**

*Domande entro il 31 dicembre per le lavoratrici autonome con diritto al bonus baby sitter: aventi diritto, modalità operative e regole nella circolare INPS.*

Barbara Weisz - 13 dicembre 2016

Le lavoratrici autonome che hanno diritto al congedo parentale possono scegliere di trasformarlo, in tutto o in parte, nel bonus baby sitter pari a 600 euro mensili, presentando domanda all'INPS in via telematica oppure tramite patronato: le istruzioni operative sono contenute nella *circolare dell'istituto di previdenza del 12 dicembre 2016*. I riferimenti normativi sono la *Legge di Stabilità 2016 (comma 283, articolo 1, legge 208/2015)*, che introduce il voucher baby sitter per le madri lavoratrici autonome e imprenditrici, e il *decreto ministeriale del Lavoro 1 settembre 2016* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre).

## **8) AGEVOLAZIONI A FONDO PERDUTO 30%**

Beneficiari: Imprese iscritte all'Albo delle

imprese artigiane o iscrivibile entro 12 mesi dalla data di presentazione della richiesta di agevolazione.

Agevolazione:

- Contributo in conto interessi calcolato sulla base di un piano di ammortamento sviluppato al tasso del 2% . A tale contributo è possibile sommare quanto segue:

- Contributo in conto costo garanzia confidi pari allo 0,5% annuo dell'importo del finanziamento calcolato per un massimo di 5 anni. Ai suddetti contributi è possibile sommare quanto segue:

- Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammissibile con un massimale di euro 10.000 ad impresa

- per le imprese localizzate nei comuni non costieri(\*) o alle imprese localizzate in qualsiasi comune ligure con specifici criteri, o in possesso del marchio Artigiani in Liguria
- solo per Acquisto di macchine e attrezzature come di seguito descritte

Ammissibili:

- Acquisto di immobili posti al servizio dell'attività artigiana
- Acquisto di macchine ed attrezzature nuove e usate (anche automezzi in conto proprio) incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico compreso l'acquisto di software, diritti di brevetto, licenze e know-how etc.;

- Richieste di liquidità per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti;
- Richieste di liquidità necessaria alla trasformazione di ogni tipo di debito dell'impresa, di natura bancaria e commerciale, in finanziamenti a medio termine.

Domande: debbono essere presentate entro 6 mesi (12 mesi per le imprese iscritte al "Registro Imprese" in attesa di iscrizione all'Albo Artigiano) dalla data di erogazione del finanziamento

Importo ammissibile: da 10.000 euro a 500.000 euro.